



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Pier Paolo Lanni	- Presidente
dott. Luigi Pagliuca	- Giudice est
dott. Cristiana Bottazzi	- Giudice

nel procedimento n. 140/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

Fazioni Roberta

Cortese Angelo

entrambi con l'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dai sopra indicati ricorrenti per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti in Casaleone (Vr) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;



rilevato che i ricorrenti sono tra loro coniugi (seppur formalmente separati) e sono anche conviventi, avendo peraltro la loro condizione di sovraindebitamento un'origine almeno in parte comune (posto che il debito principale – il mutuo contratto per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare, di attuali residui euro 232.146,64 – è stato contratto in comune). L'istanza è quindi stata legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti, in applicazione del disposto dell'art 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCII l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata;

considerato che i ricorrenti hanno prodotto tutta la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII (norma da ritenersi applicabile alla fattispecie, nei limiti della compatibilità, stante il rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Dott. Giorgio Lorenzo il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo sufficientemente preciso la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

rilevato che entrambi i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Invero le imprese individuali di cui erano titolari sono state cancellate dal registro delle imprese in data 18.4.23 (quella della Fazioni) e in data 1.2.23 (quella della Cortese), sicché è già trascorso il periodo annuale di cui all'art. 33, c. 1 CCII e, pertanto, entrambi i ricorrenti non possono più essere sottoposti a liquidazione giudiziale. Attualmente, peraltro, la Fazioni è disoccupata, mentre il Cortese è pensionato. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI, pertanto, i ricorrenti sono astrattamente legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come comprovato documentalmente e verificato anche dal gestore della crisi, gli stessi risultano gravati da debiti esigibili e scaduti (euro 353.091,63 in Fazioni ed euro 398.996,92 il Cortese, di cui euro 232.146,64 in comune tra i coniugi per il mutuo di cui si è detto) a cui non possono far fronte con le loro entrate, posto che la Fazioni è addirittura priva di reddito,



mentre il Cortese è percettore solo di una modesta pensione di euro 735,00 mensili che deve destinare per intero al mantenimento familiare. I coniugi sono poi proprietari, oltre che in comunione (per la quota di $\frac{1}{2}$ a testa) dell'immobile familiare di Casaleone, via D.Alighieri n. 3 (attualmente sottoposto a procedura esecutiva immobiliare), anche ciascuno personalmente di quote di comproprietà (per $\frac{1}{2}$ la Fazioni; per $\frac{2}{9}$ il Cortese) di altri immobili sempre siti in Casaleone. Il valore di tutti tali diritti su immobili è stato stimato dal gestore della crisi (sulla scorta della perizia redatta in sede esecutiva quanto all'abitazione familiare; tenendo conto dei valori OMI per gli altri immobili) in euro 412.654,17 (comunque inferiore all'ammontare complessivo dei debiti dei ricorrenti) ma è verosimilmente ben inferiore, tenuto conto che, in gran parte, si tratta di semplici quote di comproprietà vendibili con difficoltà ed in tempi non certo rapidi. E' quindi evidente che i ricorrenti non hanno a disposizione entrate reddituali e non possono ricavare dalla liquidazione dei loro beni in tempi rapidi sostanze per far fronte con regolarità ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento, *sub specie* di vera e propria insolvenza;

rilevato che come allegato dai ricorrenti e verificato anche dal gestore della crisi, le spese essenziali necessarie per far fronte al mantenimento del nucleo familiare (composto oltre che dai ricorrenti anche dai tre figli maggiorenni, di cui due già svolgono attività lavorativa e contribuiscono alle spese familiari) ammontano ad euro 1.900,00 mensili, sicché il Cortese (come detto la Fazioni non gode di alcuna entrata) deve integralmente destinare a tale mantenimento la pensione mensile di euro 735,00 che, giusto il disposto dell'art.268, c. 4, lett. a CCII (e salva diversa volontà del debitore), non potrebbe essere comunque acquisita neppure in parte alla procedura in quanto di importo inferiore al limite di cui all'art. 545, c. 7 cpc;

ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, ciascuna relativa al patrimonio del singolo ricorrente. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna delle due procedure, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

ritenuto opportuno precisare ulteriormente che, contrariamente a quanto parrebbero ritenere i ricorrenti ed il gestore della crisi, nella procedura di liquidazione controllata (contrariamente a



quanto avviene in caso di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti del consumatore) le modalità ed i tempi di liquidazione dei beni non possono essere stabiliti dal debitore nel ricorso, ma dovranno essere indicati dal liquidatore nel programma di liquidazione che dovrà essere predisposto nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 272, c. 2 CCII e dovrà essere sottoposto alla approvazione del giudice delegato. Non sono quindi vincolanti le indicazioni, contenute nel ricorso, circa la durata massima di tre anni delle procedure che verranno aperte con la presente sentenza posto che le stesse dovranno rimanere pendenti per il periodo di tempo che sarà stabilito dal liquidatore nel programma di liquidazione (tenendo conto della necessità di rispettare le tempistiche di liquidazione ed i tempi di ragionevole durata della procedura previsti dall'art. 213, c. 5 CCII), sulla base della stima dei tempi necessari per la liquidazione di tutto il patrimonio e, comunque, sino al termine di tale attività liquidatoria. Il tutto ferma restando la necessità – decorso il triennio – di verificare anche d'ufficio la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione;

ritenuto che, in considerazione dell'ingente entità del corrispettivo preso dall'OCC (del quale non sono stati neppure specificati in modo analitico i criteri di quantificazione, né documentata la pattuizione con i ricorrenti), che dovrà essere oggetto di verifica a seguito della insinuazione al passivo da parte dell'OCC medesimo, sia opportuno nominare quale liquidatore un professionista diverso dall'attuale gestore della crisi, in modo da evitare conflitti di interessi (posto che il compenso dell'OCC comprende anche quello del gestore nominato). Nella carica ritiene il Tribunale di nominare, per entrambe le procedure, l'avv. Federico Cracco regolarmente iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 24.9.14 n. 202.

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali e cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI. Tuttavia, essendo già pendente dinanzi all'instato Tribunale la procedura esecutiva immobiliare n. 279/22 re relativamente agli immobili di Casaleone, via D. Alighieri n. 3 è opportuno disporre l'immediata comunicazione della presente sentenza al GE di tale procedura, per i consequenziali provvedimenti di competenza;

rilevato che nel ricorso per separazione personale prodotto sub. doc. 8 si afferma che i risparmi familiari sono stati totalmente erosi da uno stile di vita del Cortese *"volto a nascondere debiti contratti per investimenti errati e rischiosi"* senza che a tali vicende – che potrebbero assumere rilevanza ai fini dell'esdebitazione – sia stato fatto alcun cenno nel ricorso e nella relazione del gestore della crisi. E' quindi opportuno che i ricorrenti ed il gestore della crisi dott. Giorgio Lorenzo chiariscano ed illustrino in modo adeguato tali vicende, con nota da depositare entro il termine indicato nel dispositivo,

P.Q.M.



Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di **Fazioni Roberta** (cod.fisc. FZNRRT64M52B886K) nata a Casaleone (Vr) il 12.8.1964 e **Cortese Angelo** (cod.fisc. CRTNGL61C30B296A) nato a Bussolengo (Vr) il 30.3.1961, entrambi residenti in Casaleone (Vr), Via Dante Alighieri n. 3;
- 2) nomina Giudice Delegato il **dott. Luigi Pagliuca**;
- 3) nomina liquidatore l'avv. **Federico Cracco**;
- 4) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del singolo ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;
- 6) dispone che risulti escluso dalla liquidazione di Cortese Angelo l'intero importo della pensione di euro 735,05 mensili;
- 7) **dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:**
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona e proceda alla sua trascrizione in relazione a tutti gli immobili di proprietà (o comproprietà) dei ricorrenti, indicati nel ricorso e nella relazione del gestore della crisi. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;
 - notifichi la presente sentenza ai ricorrenti ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata (in rappresentanza del liquidatore) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata (in rappresentanza del liquidatore) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;



- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori e ai ricorrenti una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori e/o dei ricorrenti, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

8) assegna ai ricorrenti ed al gestore della crisi dott. Giorgio Lorenzo termine **sino al 31.7.2024** per il deposito di nota in cui siano chiarite ed illustrate in modo adeguato (anche con possibilità di produrre documenti) le condotte di Cortese Angelo a cui si fa cenno nel ricorso per separazione personale prodotto sub. doc. 8.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore, al gestore della crisi dott. Giorgio Lorenzo, all'OCC ed al GE della procedura esecutiva immobiliare n. 279/22 re presso il Tribunale di Verona

Verona, 6.6.2024



Sent. n. 138/2024 pubbl. il 10/06/2024

Rep. n. 140/2024 del 10/06/2024

Il Giudice Est.

dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente

dott. Pier Paolo Lanni

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico
Iscritto oggi 10/6/2024 ai nn. 39/2024 Liq. Controllata CCI CORTESE ANGELO,
40/2024 Liq. Controllata CCI FAZIONI ROBERTA
Verona, 10/6/2024
irene armerio - funz. giud.



